Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 25 novembre 1958, alle ore 19,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Penn Nouth, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Cambogia.

(6385)

Il 25 novembre 1958, alle ore 19,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il sig. Denis Devlin, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Irlanda.

(6386)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1511.

Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, n. 1011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, n. 495;

Vista l'istanza con cui in data 21 luglio 1954, il presidente del Liceo musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina ha chiesto il pareggiamento della scuola di canto (ramo cantanti);

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1957 la scuola di canto (ramo cantanti) presso il Liceo musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 56. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1054.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, recante l'istituzione del servizio autonomo di cassa degli Uffici del registro di maggiore importanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, sulla istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Norme generali

CAPO I

Istituzione del servizio autonomo di cassa

Art. 1.

Il Ministro per le finanze determina con proprio decreto gli uffici del registro di maggiore importanza presso i quali è istituito il servizio autonomo di cassa.

CAPO II

Del cassiere

Art. 2.

Il cassiere dipende dal capo dell'ufficio, al quale risponde del regolare andamento del servizio di cassa.

Il cassiere, oltre che del suo operato personale, risponde anche dell'opera di tutti gli impiegati addetti al servizio di cassa, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

Art. 3.

Negli uffici del registro nei quali a' termini del precedente articolo 1 è istituito il servizio autonomo di cassa, il cassiere dirigente il servizio stesso subentra al capo dell'ufficio in tutte le attribuzioni e in tutti gli obblighi inerenti alla qualifica di agente contabile.

CAPO III

Assunzione in funzioni del cassiere titolare

Art. 4.

L'assunzione in funzioni del cassiere titolare ha luogo con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione in servizio dei contabili, nonchè di quelle di cui al successivo articolo 5.

Alle operazioni di consegna tra il cassiere cessante e quello assumente interviene anche il capo dell'ufficio.

Art. 5.

Il cassiere procede alla formazione dei prescritti documenti contabili per i crediti dei quali abbia ricevuto regolare carico.

Agli atti relativi all'assunzione in funzioni del cassiere non si uniscono gli elaborati di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) dell'art. 123 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale ed ogni altro elaborato di natura amministrativa istituito con successive disposizioni.

CAPO IV

Cassiere supplente Reggenza fiduciaria e reggenza con passaggio di gestione del servizio di cassa

Art. 6.

Il capo dell'ufficio, su designazione del cassiere titolare, al momento in cui questi inizia la gestione e,

in ogni caso, entro quindici giorni da tale inizio, nomina un cassiere supplente tra il personale appartenente al ruolo dei cassieri.

La nomina del cassiere supplente è ratificata dall'intendente di finanza.

Tale nomina è valida per tutta la durata della gestione del cassiere titolare, ma può essere revocata dall'intendente di finanza in qualsiasi momento. Il provvedimento di revoca è adottato, salvo casi di assoluta urgenza, previo parere o su proposta del cassiere titolare.

Art. 7.

In caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento, il cassiere titolare è sostituito dal cassiere supplente, il quale assume la reggenza fiduciaria del servizio di cassa previa redazione della nota valori mod. 61 *bis*, con l'intervento del capo dell'ufficio.

Qualora manchi il cassiere supplente, la reggenza fiduciaria può essere affidata dall'intendente di finanza ad altro funzionario del ruolo cassieri, di gradimento del cassiere titolare.

Art. 8.

Nei casi non previsti dal primo comma del precedente art. 7, la reggenza del servizio di cassa è affidata, con regolare passaggio di gestione, al cassiere supplente o ad altro idoneo funzionario del ruolo cassieri, con l'osservanza delle norme di cui al capo III, titolo I, del presente regolamento.

Art. 9.

In caso di morte, assenza od altra qualsiasi circostanza in cui il cassiere non possa o non voglia fare la regolare consegna, la nota dei valori ed il verbale di situazione di cassa sono redatti dall'ispettore con l'intervento, a seconda dei casi, degli eredi o legittimi rappresentanti del cassiere e del capo dell'ufficio, oppure dell'autorità giudiziaria e del capo dell'ufficio.

Capo V

Personale addetto al servizio di cassa

Art. 10.

Al servizio di cassa sono addetti impiegati appartenenti al ruolo cassieri, i quali coadiuvano il cassiere titolare nell'espletamento dei suoi compiti.

Al servizio di cassa sono assegnati dal Ministero anche impiegati della carriera esecutiva per il disbrigo dei compiti inerenti al servizio di cassa, esclusi quelli che comportano maneggio di denaro e di valori.

Art. 11.

Le proposte di distacco al servizio di cassa di personale non appartenente al ruolo dei cassieri, nell'ambito dello stesso ufficio, devono essere formulate dal capo dell'ufficio, su richiesta del cassiere, all'intendente di finanza il quale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'ispettore compartimentale.

Per eccezionali esigenze il capo dell'ufficio, su richiesta del cassiere, può applicare temporaneamente al servizio di cassa personale addetto ad altri servizi dello stesso ufficio, dandone notizia all'intendente di finanza e all'ispettore compartimentale.

TITOLO II

Organizzazione del servizio di cassa

Art. 12.

Il servizio di cassa è gestito distintamente dagli altri servizi dell'ufficio.

E' vietata la trattazione di pratiche amministrative attraverso gli sportelli di cassa anche al personale addetto ai reparti amministrativi.

Parimente è vietato compiere qualsiasi operazione di cassa nei reparti amministrativi anche al personale addetto al servizio di cassa.

TITOLO III

Prenotazione delle entrate

Art. 13.

Le somme da riscuotere per conto dello Stato, appena siano legalmente accertate e liquidate, devono essere prenotate e tenute in evidenza, dal capo dell'ufficio, negli appositi registri partitari e campioni certi, in distinti articoli di credito per ciascuna persona o ditta debitrice.

La prenotazione dei crediti per imposta generale entrata corrisposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari e degli altri crediti d'imposta da riscuotersi periodicamente deve effettuarsi su appositi ruoli, previa annotazione di ciascun carico, principale o suppletivo, in margine alla corrispondente partita nel registro delle denunzie oppure negli altri registri o documenti prescritti dalle disposizioni che regolano i rispettivi servizi.

Art. 14.

Sono eccettuate dalla prenotazione di cui al primo comma del precedente articolo:

a) le entrate di cui all'art. 49 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale e successive modificazioni;

b) le entrate che si accertano all'atto stesso della riscossione, la cui liquidazione risulta nell'ordine di incasso emesso dal capo dell'ufficio.

TITOLO IV

Assunzione del carico - Documenti di carico e modalità per la loro formazione

Capo I

Norme generali

Art. 15.

Ai fini della riscossione, il capo dell'ufficio consegna al cassiere il documento di carico relativo a ciascuna somma dovuta allo Stato, che sia divenuta certa, liquida ed esigibile.

L'ammontare di tutti i carichi che nel corso dell'esercizio finanziario pervengono al cassiere costituisce, per il medesimo, il carico complessivo della gestione.

CAPO II

Carico dei crediti prenotati a' termini dell'art. 13

Art. 16.

I documenti di carico che il capo dell'ufficio deve consegnare al cassiere per la riscossione di una entrata classificabile in più capitoli di bilancio sono:

a) la copia letterale dell'articolo iscritto dall'ufficio nel registro partitario, campione o libro debitore;

b) la scheda relativa a ciascuna partita di credito.

Per le entrate classificabili in un solo capitolo di bilancio, il documento di carico è costituito soltanto dalla scheda di cui alla lettera *b*).

Art. 17

Per le entrate di cui al secondo comma dell'art. 13, i documenti di carico sono il ruolo e la scheda relativa a ciascuna partita di credito.

Detto ruolo è compilato in doppio esemplare e deve contenere la dichiarazione, datata e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la esigibilità dei crediti in esso compresi.

Il cassiere restituisce al capo dell'ufficio il secondo esemplare di ciascun ruolo datato e firmato.

CAPO III

Carico dei crediti da riscuotersi mediante allibramento sui bollettari di riscossione o con l'applicazione del visto per bollo o del bollo a punzone.

Art. 18.

Il documento di carico delle somme che si riscuotono all'atto dell'accertamento mediante allibramento sui bollettari di riscossione, è costituito dall'ordine d'incasso emesso in doppio esemplare dal capo dell'ufficio.

Uno degli esemplari, munito degli estremi di riscossione, è restituito al capo dell'ufficio.

Art. 19.

Per le imposte di bollo riscosse con l'applicazione del visto per bollo o del bollo a punzone, l'ordine d'incasso è costituito dalla richiesta di bollazione.

CAPO IV

Depositi per la registrazione degli atti

Art. 20.

Il documento di carico delle somme depositate al momento della richiesta di registrazione di atti, denunzie ed altri documenti, nonchè delle somme successivamente versate ad integrazione di quelle originariamente depositate, è costituito dall'ordine d'incasso emesso in doppio esemplare dal capo dell'ufficio.

Uno degli esemplari, munito degli estremi dell'eseguito deposito, è restituito al capo dell'ufficio.

Art. 21.

Ove si debba procedere alla restituzione totale o parziale delle somme depositate, il capo dell'ufficio emette in doppio esemplare l'ordine di rimborso.

Un esemplare, munito degli estremi dell'eseguito pagamento, è restituito al capo dell'ufficio.

Art. 22.

L'attestazione di eseguita formalità della registrazione, firmata dal capo dell'ufficio a' termini delle vigenti disposizioni, è firmata anche dal cassiere per quietanza della somma riscossa.

CAPO V

Depositi per spese contrattuali, d'asta od altro

Art. 23.

Per i depositi effettuati per spese contrattuali, d'asta od altro, si osservano le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

Per l'utilizzazione del deposito, il capo dell'ufficio emette in duplice esemplare l'ordine di pagamento.

Uno degli esemplari, munito degli estremi dell'eseguito pagamento, è restituito al capo dell'ufficio.

CAPO VI

Carico delle entrate accertate e liquidate dall'intendenza di finanza e da altri uffici od enti

Art. 24.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza e di controllo del capo dell'ufficio, alla riscossione delle entrate accertate e liquidate dall'intendenza di finanza e da altri uffici od enti provvede direttamente il cassiere.

Le operazioni di cui agli artt. 28 a 33 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale e successive modificazioni sono compiute dal cassiere.

CAPO VII

Carico dei valori bollati e dei bollettari di riscossione

Art. 25.

Il cassiere assume direttamente il carico dei valori bollati e dei bollettari di riscossione.

Il capo dell'ufficio presenzia alla ricezione dei valori bollati e dei bollettari di riscossione e, sulla scorta dei documenti inviati dall'intendenza di finanza, si assicura che il cassiere ne assuma regolarmente carico.

A tal fine il capo dell'ufficio appone il proprio visto, sul registro per la contabilità dei valori bollati, a margine di ciascuna delle quantità pervenute per ogni specie e taglio di valori, e sulle ricevute dei valori bollati mod. 25.

Egli concorre agli adempimenti prescritti dalle vigenti istruzioni sul servizio di distribuzione dei valori bollati qualora si riscontri la mancanza di valori, l'esistenza di valori deteriorati od altra irregolarità.

CAPO VIII

Carico delle entrate non previste nei precedenti articoli

Art. 26.

L'assunzione in carico delle somme accreditate sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro, delle somme riscosse per diritti catastali sui certificati, estratti, tipi e copie di mappa, è effettuata direttamente dal cassiere al quale è affidata anche la tenuta dei relativi registri.

TITOLO V

Registrazione delle operazioni di cassa

Art. 27.

Il cassiere tiene il registro generale di cassa, ove annota giornalmente e in ordine numerico strettamente progressivo i dati riassuntivi dei registri cassa di sportello e le operazioni da lui compiute direttamente.

Le operazioni di cassa effettuate presso ciascun sportello devono essere annotate in stretto ordine numerico progressivo per ciascun giorno, nel registro-cassa di sportello.

Art. 28.

Al termine dell'orario di cassa, il cassiere, eseguiti gli adempimenti di cui al precedente art. 27 e gli altri riflettenti il versamento in tesoreria delle somme riscosse e dei titoli pagati, redige in doppio esemplare il riepilogo giornaliero del registro generale di cassa e lo comunica al capo dell'ufficio che ne restituisce un esemplare in segno di ricevuta.

Art. 29.

Il capo dell'ufficio, alla fine di ogni mese e in qualsiasi altra occasione in cui si proceda alla ricognizione dello stato della cassa, comunica al cassiere, per ciascun registro di formalità, un prospetto riepilogativo dei totali distinti per capitolo di bilancio.

Il cassiere, accertato che il totale complessivo di ciascun prospetto sia uguale a quello della corrispondente colonna del registro-cassa di sportello, annota le riscossioni sul registro di classificazione delle entrate.

TITOLO VI

Rettifica e annullamento dei carichi
Sospensione del procedimento di esecuzione

Capo I

Rettifica e annullamento dei carichi

Art. 30.

Nei casi in cui la liquidazione d'imposta o delle somme comunque da riscuotere sia viziata da errori materiali di calcolo rilevabili dal documento di carico, è ammessa la rettifica del carico stesso, la quale si esegue mediante la emissione, da parte del capo dell'ufficio, di un foglio di variazione.

Art. 31.

Le proposte di annullamento per insussistenza del credito e quelle previste dall'art. 92 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale sono formulate dal capo dell'ufficio.

Art. 32.

Le proposte di annullamento per inesigibilità dei crediti, nei casi previsti dall'art. 80, comma 3°, nn. 1, 2 e 3 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale, sono formulate dal cassiere.

Il capo dell'ufficio, riscontrata la regolarità delle proposte, ne cura l'inoltro all'intendenza di finanza.

Art. 33.

Nel decreto di annullamento deve inserirsi la dichiarazione che esso serve di discarico al cassiere in quanto obbligato alla resa del conto giudiziale ai sensi dell'art. 2, lettera *d*) della legge.

Capo II

Sospensione del procedimento di esecuzione

Art. 34.

Qualora durante la procedura di riscossione venga presentato ricorso amministrativo o sia proposta opposizione in via giudiziaria a' sensi dell'art. 145, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, o di altre disposizioni di legge, il capo dell'ufficio, esaminati gli atti, comunica, per iscritto, al cassiere se il procedimento di esecuzione debba essere proseguito oppure no.

Cessata la causa di sospensione del procedimento, il capo dell'ufficio dà ordine scritto al cassiere per la prosecuzione degli atti.

Art. 35.

E' vietato al cassiere di riscuotere acconti o accordare dilazioni per il pagamento dei crediti di ogni specie.

Al cassiere, inoltre, è vietato di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

TITOLO VII

Contabilizzazione delle entrate - Resa dei conti

Capo I

Contabilità ed altre dimostrazioni contabili mensili, bimestrali, di fine esercizio o di fine gestione del cassiere

Art. 36.

Il cassiere rende i conti mensili, quelli bimestrali, quelli di fine esercizio o di fine gestione, i conti giudiziali di fine esercizio o di fine gestione e provvede alla compilazione delle dimostrazioni contabili relative alle operazioni da lui eseguite, nei modi e nei termini stabiliti dal titolo VI, paragrafi I, II e III delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale.

Capo II

Elenchi nominativi dei residui

Art. 37.

Alla fine dell'esercizio o della gestione, il cassiere compila, in triplice esemplare, gli elenchi nominativi dei crediti assunti in carico e rimasti insoluti alla fine dell'esercizio stesso o al termine della gestione.

Gli elenchi, redatti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 159 e seguenti delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale, devono essere controfirmati dal capo dell'ufficio.

Dei tre esemplari di ciascun elenco residui, uno è trattenuto dal capo dell'ufficio, uno dal cassiere ed il terzo viene trasmesso all'intendenza di finanza a corredo delle contabilità di fine esercizio o di fine gestione.

TITOLO VIII

Vigilanza e controllo sul servizio di cassa

Art. 38.

Il capo dell'ufficio vigila sull'efficienza del servizio di cassa, esercitando la sua funzione di controllo in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e alle istruzioni di servizio.

Art. 39.

Qualora il capo dell'ufficio rilevi mancanze di denaro od altre irregolarità, ne informa immediatamente l'intendente di finanza e l'ispettore compartimentale.

Ove del caso, il capo dell'ufficio affida la momentanea gestione del servizio al cassiere supplente o ad altro cassiere addetto all'ufficio oppure assume personalmente la gestione del servizio di cassa.

Nella ipotesi prevista dal precedente comma si redige la nota dei valori in contraddittorio del cassiere ed ove la gestione della cassa venga assunta dal capo dell'ufficio, detta nota, in assenza dell'ispettore, è redatta con l'intervento di due testimoni da scegliersi tra il personale dell'ufficio.

Art. 40.

Le verifiche di cassa previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle effettuate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza finanziaria attribuite alla Ragioneria generale dello Stato dalla legge 26 luglio 1939, n. 1037, si eseguono in contraddittorio del cassiere e del funzionario incaricato del controllo permanente delle macchine bollatrici che si trovi addetto all'ufficio, nonchè con l'intervento del capo dell'ufficio il quale sottoscrive la nota dei valori e la situazione di cassa.

Art. 41.

L'ispettore appone il visto prescritto dall'art. 208 delle vigenti istruzioni di contabilità demaniale e successive modificazioni, anche sul registro generale di cassa e sui registri-cassa di sportello.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 42.

Per l'assunzione in funzioni del cassiere, in dipendenza dell'istituzione del servizio autonomo di cassa, le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento si compiono in contraddittorio tra il capo dell'ufficio e il cassiere.

Art. 43.

Nella prima attuazione del servizio autonomo di cassa, il carico iniziale di tutte le somme da riscuotere si costituisce mediante la consegna al cassiere degli elenchi residui e della documentazione relativa ai procedimenti di esecuzione pendenti.

Art. 44.

Entro sei mesi dall'attuazione del servizio autonomo di cassa e, possibilmente, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, il capo dell'ufficio provvede a completare la formazione dei documenti di carico di tutti i crediti insoluti nei modi prescritti dal presente regolamento.

Art. 45.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le vigenti istruzioni di contabilità demaniale e ogni altra norma sui servizi contabili degli uffici del registro.

Art. 46.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro saranno emanate le istruzioni per l'organizzazione e il funzionamento del servizio autonomo di cassa in conformità alle disposizioni della legge 15 maggio 1954, n. 270, e alle norme contenute nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 68. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. **1055**.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Cocconato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° marzo 1883, n. 1221, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Cocconato (distretto notarile di Asti);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; visto il regio decreto 24 marzo 1923, n. 601;

Considerato che il comune di Cocconato non è più capoluogo di mandamento e che l'Archivio predetto non svolge alcuna attività;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Cocconato è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio distrettuale di Asti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 52. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1056.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di San Mauro Castelverde.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 agosto 1910, n. 654, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di San Mauro Castelverde (distretto notarile di Termini Imerese);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerato che il comune di San Mauro Castelverde non è più capoluogo di mandamento (regio decreto 24 marzo 1923, n. 601);

Che l'Archivio predetto non ha mai svolto alcuna attività nè vi si trovano depositati atti;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di San Mauro Castelverde è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115 foglio n. 53 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958

Proroga dei poteri conferiti all'ing. Luigi Gussoni, quale commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 27 settembre dello stesso anno, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano e l'ing. Luigi Gussoni venne nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto per la durata di un anno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, con il quale vennero prorogati al 12 ottobre 1958 i poteri conferiti all'ing. Luigi Gussoni, quale commissario straordinario del detto Istituto;

Riconosciuta la necessità di prorogare di un altro anno la detta gestione commissariale, che scade il 12 ottobre 1958, allo scopo di consentire all'ing. Luigi Gussoni di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

I poteri conferiti all'ing. Luigi Gussoni, quale commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano, sono prorogati al 12 ottobre 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1958
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 219. — PALADINI

(6602)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1958.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 139, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventuno posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1958, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 35, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 27 ottobre 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per ventuno posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova i seguenti candidati dichiarati idonei:

1. Paolillo Eduardo
2. Arneodo Giovanni
3. Ghio Giacomo
4. D'Alessio Raffaele
5. Cozzi Antonio
6. Scala Marcello
7. Cerutti Gian Carlo
8. Finamore Gian Maria
9. Picco Lorenzo
10. Olivieri Roberto
11. Pastorino Carlo
12. Isola Rinaldo
13. Pavese Antonio
14. Bertoloni Giorgio
15. Paolillo Andrea
16. Carozzo Francesco
17. Gatti Francesco
18. Cerutti Vittorio
19. Rossi Montecuccoli Gianfranco
20. Gambarotta Mario
21. Allegro Enrico

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1958

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1958
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136

(6638)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1958.

Determinazione di retribuzioni medie convenzionali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Catania sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1958.

Roma, addì 15 novembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella delle retribuzioni medie
per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Catania

PERSONALE	Alberghi di lusso Lire	Alberghi di 1ª categ. Lire	Alberghi di 2ª categ. Lire	Alberghi di 3ª categ. Lire	Alberghi di 4ª categ., locande e pensioni Lire
1ª Categoria	55 000	50.000	34.000	30.000	—
2ª Categoria	34.000	34.000	27.000	27.000	—
3ª Categoria *A* (Facchini, camerieri, commissionieri, telefonisti ed altro personale con funzioni analoghe)	27.500	27.500	21.500	19.000	—
3ª Categoria *B* (Commissionieri inferiori ad anni 21, lavandaie, donne di guardaroba, commissionieri di sala ed altro personale con mansioni analoghe)	25.000	22.000	18.000	17.000	—
Personale maschile e femminile	—	—	—	—	16.000

NOTE. — Le tabelle di retribuzioni medie che precedono hanno valore solo nel caso che la parte fissa delle retribuzioni risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse

I valori medi convenzionali, come sopra determinati, s'intendono comprensivi del vitto e dell'alloggio, nonchè della 13ª mensilità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1958.

Determinazione di retribuzioni medie convenzionali per il personale a percentuale dipendente da pubblici esercizi, (caffè, bars, birrerie, gelaterie, ecc.) di Roma e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, birrerie, gelaterie, ecc.) di Roma e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per i dipendenti degli esercizi posti nei Comuni della provincia, le retribuzioni di cui all'allegata tabella s'intendono ridotte del 10 %.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1957.

Roma, addì 15 novembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella di retribuzioni medie per il personale retribuito a percentuale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticceria, ecc. in Roma e provincia.

Categoria	QUALIFICA PROFESSIONALE	CATEGORIE DEI LOCALI				
		Extra L.	1ª cat. L.	2ª cat. L.	3ª cat. L.	4ª cat. L.
1ª	Capo cameriere	45.500	41.500	39 500	—	—
2ª	Cameriere di bar e caffè	42.000	38.000	36 000	34 000	28.000
3ª	Aiuto cameriere (commis)	23.500	22.000	—	—	—
2ª	Tavoleggiante di bottiglieria	—	—	28.000	27.000	26.000
2ª	Cameriere di birreria .	41.000	37.000	35 000	34.000	27.500
2ª	Bigliardiere	—	—	28.000	27 000	—

NOTE. — Le retribuzioni medie come sopra determinate s'intendono valide anche per il personale a percentuale occupato nei locali con orchestre, varietà e ballo, locali notturni.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(6600)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1958.

Determinazione di retribuzioni medie convenzionali per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi di Torino e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione

delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi di Torino e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per il personale stagionale le retribuzioni medie di cui alla allegata tabella sono maggiorate del 25 per cento.

Per il personale svolgente attività presso pubblici esercizi siti fuori del capoluogo di Torino, le misure delle retribuzioni medie di cui all'allegata tabella sono ridotte del 5 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

Caffè, bars ed esercizi similari

		Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L.	57.000	50 000
Cameriere (uomo)	»	48 000	44 000
Cameriere (donna)	»	44 000	40 000
Aiuto cameriere (uomo)	»	44 000	40 000
Aiuto cameriere (donna)	»	40 000	36.000

Ristoranti, trattorie ed esercizi similari

		Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L.	52 000	46 000
Cameriere (uomo)	»	44 000	40 000
Cameriere (donna)	»	40.000	36.000
Aiuto cameriere (commissioniere uomo)	»	41 000	36 000
Aiuto cameriere (commissioniere donna)	»	35 000	32 000

NOTE. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni.

Le retribuzioni medie stesse saranno soggette a variazioni in dipendenza di eventuali variazioni dell'indennità di contingenza

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1958.

Determinazione di retribuzioni medie convenzionali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze e provincia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1957.

Roma, addì 15 novembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella di retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia

CATEGORIA DI PERSONALE	CATEGORIE DELLE AZIENDE			
	Lusso	1ª categ.	2ª categ. e person di 1ª cat.	3ª e 4ª categoria pensioni
	L	L.	L.	L
Personale di 1ª categoria	70.000	65.000	60 000	—
Personale di 2ª » .	55 000	53 000	50 000	47.000
Personale di 3ª » .	43 000	41 000	39.000	37.000
Apprendisti	—	—	—	—

NOTE

Le cifre suddette sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compresi il vitto e l'alloggio

Per quanto riguarda la gratifica natalizia o 13ª mensilità, i rispettivi contributi saranno versati·

a) all'I N P S, sull'effettivo ammontare della gratifica dopo la corresponsione della medesima,

b) all'I N A M e all I N A I L, sulla base dell'8 % della retribuzione media mensile per ciascuno dei dodici mesi dell'anno, risultante per le singole categorie di alberghi e pensioni.

Per il personale dipendente dagli alberghi meublés di Firenze e dagli alberghi della Provincia, si applicano le retribuzioni medie di cui alla tabella, ridotte del 10 %

Per il personale dipendente dagli alberghi a carattere stagionale, limitatamente ai mesi di luglio e agosto, si applicano le retribuzioni medie di cui alla tabella, maggiorate del 5 %

Per il personale dipendente dalle piccole aziende a paga fissa si applica la paga fissa stabilita dal vigente contratto integrativo provinciale, maggiorata della quota di vitto e alloggio convenzionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(6599)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Monte Palai, con sede in Bolotana (Nuoro), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Società cooperativa Monte Palai, con sede in Bolotana (Nuoro), da cui risulta che la Cooperativa predetta non ha attività sufficienti per il pagamento dei suoi debiti;

Udito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa di cui trattasi alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del prefetto di Nuoro n. 25320 in data 21 ottobre 1958;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa Monte Palai, con sede in Bolotana (Nuoro), costituita con atto in data 12 giugno 1945, per notaio dott. Giacomo Satta, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Giovanni Maria Ortu è nominato commissario liquidatore della Cooperativa predetta con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(6598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto legge 13 novembre 1919, n 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti,

Esaminati i pareri delle competenti autorità,

Sentito il parere della Commissione tecnico- consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 7 agosto 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 194 del 12 agosto 1958, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1959.

Roma, addì 5 dicembre 1958

Il direttore generale BORGA

(6635)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo la sponda destra del torrente Chiavenna, in comune di Lugagnano (Piacenza).

Con decreto 19 giugno 1958, n 375, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo la sponda destra del torrente Chiavenna, in comune di Lugagnano (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio IX, mappali 381 (mq 1180), 382 (mq 1140) e 383 (mq 84), di complessivi mq 2404, indicato nella planimetria 18 febbraio 1958, in scala 1 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(6347)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del prefetto di 1ª classe dott. Tommaso Pavone a membro del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Luigi Pianese.

Con decreto Ministeriale datato 1° dicembre 1958, il prefetto di 1ª classe dott Tommaso Pavone e stato nominato membro del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott Luigi Pianese

(6632)

Rettifica del perimetro del comprensorio di bonifica del territorio fra Baschi Orte

Con decreto Ministeriale 16 luglio 1958, n 285, è stato rettificato il perimetro del comprensorio di bonifica del territorio fra Baschi Orte, in provincia di Terni e di Viterbo

In conseguenza di tale rettifica, la superficie del comprensorio di bonifica ammonta complessivamente a Ha. 33 034

(6571)

Rettifica del perimetro del comprensorio del Consorzio di bonifica tra Baschi-Orte e soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario di Grotte Santo Stefano (Viterbo).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1958, al registro n 18, foglio n 386, e stato soppresso il Consorzio di miglioramento fondiario di Grotte Santo Stefano (Viterbo) ed e stato rettificato il perimetro del comprensorio del Consorzio di bonifica tra Baschi Orte (Terni)

(6572)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 153 06 60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2778 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta GALLI-TASSI BARDINI Anna Maria fu Gallo, maritata GHEZZI e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 4 378 148 (lire quattromilionitrecentosettantottomilacentoquarantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dell'11 aprile 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso.

Errata

Foglio di mappa numero	Numero di mappa	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha. a. ca.	Reddito dominicale L.
190	3	Pascolo	II	3.47.80	97,38
190	22	Seminativo	III	2.31.10	623,97
190	23	Pascolo	II	6.13 10	171,67
190	27	Pascolo arborato	U	0.11.10	3,55
190	37	Pascolo	III	1.53.00	6,12
190	38	Pascolo cespugliato . .	I	1.09.10	25,09
190	40	Id	I	0 08 70	2 —
191	20	Seminativo	III	1.62.30	438,21

Corrige

Foglio di mappa numero	Numero di mappa	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha. a. ca.	Reddito dominicale L.
190	3	Seminativo	V	3.47.80	208,68
190	22-*a*	Id	III	0.51 30	138,51
190	22 *b*	Seminativo arborato . .	III	1.25.20	463,24
190	22 *c*	Seminativo	III	0 54.60	147,42
190	23-*a*	Pascolo	II	4.75 90	133,25
190	23-*b*	Seminativo	V	1.37.20	82,32
190	27	Id	V	0.11.10	6,66
190	37	Id.	V	1.53 00	91,80
190	38	Id.	V	1.09.10	65,46
190	40	Id	V	0.08.70	5,22
191	20	Seminativo arborato . .	III	1.62.30	600,51

Pertanto il reddito dominicale complessivo di espropriazione varia da L 10 078,90 a L. 10 653,98

Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti, e limitatamente a quanto concerne la Ditta sopraindicata (n 15 d'ordine dell'elenco), quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 45 del 21 febbraio 1958 (pag. 721).

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verra emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6456)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 16 settembre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennita liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui al l'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale	
		Data	N.	Data	N.	Data
	Ente Delta padano					
1	MELONCELLI Giovanni fu Clinio	26-10-52	1834	16-10-54	13	18- 1-55
2	MICHELI Giuliano fu Egidio	26-10-52	1835	30- 8-54	284	11-12-54
3	NICHETTI Alessandro e Giorgio fratelli fu Maffeo	20-11-52	2954	24-12-54	63	17- 3-55
4	NICHETTI Carlo, Alessandro, Giorgio, fratelli fu Maffeo	29-11-52	2955	24-12-54	63	17- 3-55
5	PELLI-FABBRONI Maria Teresa di Giovanni in MIARI	29-11-52	2973	16- 2-55	101	3- 5-55
6	SACERDOTI Cesare-Gino e Adele (fratello e sorella) di Giulio	3-10-52	1562	4- 2-55	97	28- 4-55
7	SALVADEGO-MOLIN Elisa fu Giuseppe, vedova CAVALLI	29-11-52	2970	28- 7-55	239	15-10-55
8	SALVADEGO-MOLIN-UGONI Filippo fu Bernardo	29-11-52	2971	16- 2-55	101	3- 5-55
9	SAMMINIATELLI Orazio fu Donato	28-12-52	4179	31- 7-54	262	15-11-54
10	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE AGRICOLA, con sede in Comacchio	18-12-52	3190	21- 6-55	213	15- 9-55
11	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE MIGLIORAMENTI AGRICOLI (S A I M A), con sede in Ferrara	29-11-52	2979	4- 2-55	97	28- 4-55
12	SOCIETA' ANONIMA « LA PAOLINA », con sede in Ferrara	29-11-52	2963	4- 2-55	97	28- 4-55
13	SOCIETA' ANONIMA LOMBARDA IMMOBILIARE AGRARIA, con sede in Brescia	26-10-52	1989	14- 3-55	115	20- 5-55
14	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA « A. M. », con sede in Ferrara	18-12-52	3189	11- 4-55	143	23- 6-55
15	SOCIETA' ANONIMA « VALLE VOLTA », con sede in Bologna	29-11-52	2984	14- 3-55	115	20- 5-55
16	SOCIETA' EMILIANA IMMOBILIARE ANONIMA (S E I A), con sede in Ferrara	18-12-52	3209	11- 4-55	143	23- 6-55
17	SOCIETA' PER AZIONI INDUSTRIE AGRICOLE LIGURE-LOMBARDA, con sede in Genova	3-10-52	1564	2- 4-55	134	13- 6-55
18	SOCIETA' PER AZIONI « LA IMMOBILIARE », con sede in Lendinara	3-10-52	1563	14- 3-55	115	20- 5-55
19	SOCIETA' « PIUMANA » a garanzia limitata, con sede in Trieste	18-12-52	3206	11- 4-55	143	23- 6-55
20	VERGANI Victor Hugo fu Cornelio	18-12-52	3221	30- 8-54	284	11-12-54

Roma, addì 12 novembre 1958

(6219)

Decreto Ministeriale liquidazione interessi — in data 16-9-1958 N.	Registrazione alla Corte dei conti — Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Ammontare indennità arrotondato Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria		TESORERIA
5029/2933	20-10-58	17	248	16.480.000	1.285.000	Banca Nazionale dell'Agricoltura Sede di Bologna		Bologna
5030/2934	20-10-58	17	247	5.000.000	390.000	Id.	Id.	Id.
5031/2935	20-10-58	17	246	215.000	20.000	Id.	Id.	Id.
5032/2936	20-10-58	17	245	3.160.000	310.000	Id.	Id.	Id.
5033/2937	20-10-58	17	244	6.510.000	640.000	Id.	Id.	Id.
5034/2938	20-10-58	17	243	695.000	70.000	Id.	Id.	Id.
5035/2939	20-10-58	17	242	5.315.000	650.000	Id.	Id.	Id.
5036/2940	20-10-58	17	241	4.190.000	410.000	Id.	Id.	Id.
5037/2941	20-10-58	17	240	1.380.000	95.000	Id.	Id.	Id.
5038/2942	20-10-58	17	239	1.330.000	160.000	Id.	Id.	Id.
5039/2943	18-10-58	17	195	3.785.000	370.000	Id.	Id.	Id.
5040/2944	18-10-58	17	196	1.040.000	100.000	Id.	Id.	Id.
5041/2945	18-10-58	17	197	6.245.000	635.000	Id.	Id.	Id.
5042/2946	18-10-58	17	198	8.305.000	810.000	Id.	Id.	Id.
5043/2947	18-10-58	17	199	1.555.000	150.000	Id.	Id.	Id.
5044/2948	18-10-58	17	200	1.985.000	120.000	Id.	Id.	Id.
5045/2949	18-10-58	17	201	1.455.000	150.000	Id.	Id.	Id.
5046/2950	18-10-58	17	202	935.000	95.000	Id.	Id.	Id.
5047/2951	18-10-58	17	203	9.970.000	970.000	Id.	Id.	Id.
5048/2952	18-10-58	17	204	565.000	40.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: DATO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 281

Corso dei cambi del 9 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,70	624,71	624,71	624,65	624,75	624,75	624,70	624,76	624,75
$ Can.	646,10	648 —	647,50	647,875	647,30	648,81	648 —	646,75	646,87	647,50
Fr. Sv. lib.	145,74	145,78	145,70	145,77	145,75	145,77	145,78	145,78	145,77	145,77
Kr. D.	90,27	90,29	90,30	90,31	90,25	90,26	90,295	90,27	90,26	90,25
Kr. N.	87,24	87,25	87,27	87,26	87,25	87,20	87,25	87,25	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,53	120,53	120,54	120,155	120,55	120,54	120,55	120,52	120,52	120,55
Fol.	164,98	165,025	165,03	165,03	165,05	165,05	165,05	165,05	165,04	165 —
Fr. B.	12,52	12,52	12,52375	12,52125	12,5175	12,52	12,52375	12,50	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,18	148,20	148,24	148,22	148,15	148,15	148,23	148,18	148,16	148,15
Fr. Sv. acc.	142,65	142,74	142,76	142,76	142,67	142,78	142,76	142,70	142,78	142,75
Lst.	1745,30	1745,50	1745,25	1745,65	1745,05	1744,56	1745,875	1746,50	1744,62	1745,50
Dm occ.	149,28	149,30	149,30	149,2875	149,28	149,29	149,29	149,25	149,29	149,28
Scell. Aust.	24,10	24,10	24,10	24,105	24,10	24,10	24,10625	24,10	24,10	24,10

Media dei titoli del 9 dicembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,20
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	88,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,375
Id. 5 % 1936	99,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,35

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1958

1 Dollaro USA	624,73
1 Dollaro canadese	647,937
1 Franco svizzero lib.	145,775
1 Corona danese	90,302
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	120,532
1 Fiorino olandese	165,04
1 Franco belga	12,522
100 Franchi francesi	148,225
1 Franco svizzero acc.	142,76
1 Lira sterlina	1745,762
1 Marco germanico	149,289
1 Scellino austriaco	20,106

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Carbonia (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° marzo 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Carbonia (Cagliari),

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Carbonia (Cagliari), nell'ordine appresso indicato.

1. Campanelli dott Giovanni	punti 83,16	su 132
2 Giambitto dott Giuseppe	» 73,77	»
3. Gitti dott Diamante	» 72,56	»
4 Di Pilla dott Giovannangelo	» 71,55	»
5. Quadri dott. Luigi	» 69,85	»
6. Pelosi dott Luigi	» 68,68	»
7. Satta Francesco	» 67,89	»
8 Damiani Rocco	» 67,50	»
9. Rodighiero dott Rocco	» 67,40	»
10 Bonadio Giuseppe	» 66,48	»
11 Calvano Carlo	» 64,58	»
12. Sangiorgio Carlo	» 64,23	»
13. Lucchese Cosimo	» 64,22	»
14. Spezia Roberto	» 62,50	»
15. Ciccotta Luigi	» 61,10	»
16 Romeo Attilio	» 57,16	»
17. Galli dott. Pietro	» 53,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1958

p *Il Ministro* ROMANO

(6613)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.